

N. R.G. 5636/2011



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giovanna Dominici  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5636/2011**

**oggetto:** contratti bancari

promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. VERLINGIERI  
MARGHERITA SIMONETTA e dell'avv. [REDACTED]  
VIA MAGENTA, 36 10128 TORINO; [REDACTED] C/O AVV.  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in  
C/O [REDACTED] presso il difensore  
avv. VERLINGIERI MARGHERITA SIMONETTA

**ATTORE**

contro

**INTESA SANPAOLO SPA** (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**CONCLUSIONI**

Parte attrice: "in via istruttoria. disporre una integrazione della CTU contabile,



nel merito. accogliere le conclusioni specificatamente rassegnate nell'atto di citazione che qui si hanno ripetute e trascritte:

Registrato il: 23/11/2016 n.29143/2016 importo 1405,00

- 1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra attore e banca convenuta;
- 2) accertare l'illegittimità delle somme percepite dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione infrannuale operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme , a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione del tasso legale degli interessi attivi e passivi, accertate in corso di causa, occorrendo a mezzo di CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
- 3) condannare l'Istituto alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, così come si trae dalla ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, risultante da ctp e/o accertate in corso di causa, a mezzo CTU, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
- 4) condannare l'Istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
- 5) condannare la convenuta al pagamento degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese ed oneri di conto, come da ricalcolo allegato;
- 6) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per la causali in narrativa conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o in mancanza, lasciata al prudente apprezzamento e finchè all'equità del giudice adito;
- 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”

Parte convenuta: “ voglia il Giudice Ill.mo , contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere tutte le domande attoree, perché inammissibili, improcedibili, nonché infondate;

condannare l'istante al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.



Con atto di citazione notificato in data 25.02.2011 la soc. [REDACTED] S.r.l. premesso che aveva intrattenuto con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Napoli, un rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 2021038-87; che la banca durante lo svolgimento del rapporto bancario dal 31.3.1992 al 20.06.2006 ( estinzione conto) aveva applicato e, di conseguenza, addebitato sul conto corrente, tassi d'interessi eccedenti il saggio legale annuo, illegittima capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi, spese fisse di chiusura trimestrale , commissione massimo scoperto e le c.d. valute fittizie, non supportate da alcun accordo scritto tra le parti; tutto ciò premesso conveniva in giudizio Intesa San Paolo S.p.A. al fine di sentirla condannare alla restituzione in suo favore ex art. 2033 cc. di tutte le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e trattenute.

La Banca Intesa San Paolo S.p.A. si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per assoluta incertezza dei fatti, l'intervenuta prescrizione, e chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.

Successivamente all'udienza del 13 novembre 2013, precisate le conclusioni e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art.190 CPC., la causa veniva posta in decisione.

La causa in esame s'inscrive nell'ambito del contenzioso sussistente fra correntisti ed istituti di credito, avente ad oggetto la contestata applicazione di talune clausole ai rapporti in conto corrente instauratisi *inter partes* e alle conseguenze restitutorie e/o risarcitorie per l'effetto propuginate dai correntisti.

Parte attrice allega l'avvenuta stipulazione nel mese di marzo 1992 con l'istituto Bancario Intesa San Paolo di Torino- filiale di Napoli- di un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 201038-87 (pag. 1 atto di citazione) e estinto in data 20 giugno 2006.

La società [REDACTED] S.r.l. in sintesi, lamenta, con riguardo al rapporto bancario le seguenti nullità , da cui deriverebbero poste restitutorie :

- Nullità e/o inesistenza del contratto di apertura di conto corrente;
- Applicazione d'interessi ultralegali;
- Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- Applicazione di commissione di massimo scoperto ed altre commissioni o spese non pattuite e, in ogni caso, non dovute ;
- illegittima applicazione dei giorni di valuta alle operazioni attive e passive.



Si tratta di questioni, oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale su cui il tribunale di Torino si è più volte pronunciato, anche di recente, successivamente ai più recenti arresti giurisprudenziali.

Registrato il: 23/11/2016 n.29143/2016 importo 1405,00

La Banca convenuta, costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza del rapporto bancario *ex adverso* affermato, ma ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art.163 c.p.c. e l' intervenuta prescrizione del credito restitutorio in relazione a tutte le domande attoree, concludendo in ogni caso per la reiezione di tutte le domande avversarie.

In via preliminare si osserva che, contrariamente a quante asserito da parte convenuta nella comparsa di risposta, l'atto di citazione non è da ritenersi nullo, in quanto secondo il costante orientamento giurisprudenziale la determinazione del *petitum* rimane assolto, anche in difetto di una quantificazione monetaria della pretesa dedotta, purchè sia nettamente individuata la causa petendi, cioè i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria: nel caso in esame è stata, infatti dedotta la nullità di alcune clausole del rapporto di credito, in conseguenza della quale sono state fatte valere domande restitutorie ( Cass. sez. III n. 7507 del 4 giugno 2001).

In ordine all'eccepita prescrizione, tempestivamente sollevata da parte convenuta, si rileva che nelle more della decisione è intervenuta la nota sentenza della corte costituzionale n. 78/12, che, con declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, co 61 c.d. decreto “ milleproroghe” ha sostanzialmente rimesso la questione della determinazione del *dies a quo* all'interpretazione giurisprudenziale ed in particolare alla recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite n.24418/2010.

Al riguardo è da sottolineare come secondo i principi fatti propri dalle S.U. n. 24418/10, se è vero che il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione estintiva del diritto fatto valere decorre, sulla base delle argomentazioni che appare ultroneo riportare nella presente sede, solamente dalla chiusura del conto, ciò non vale riguardo a quelle rimesse effettuate in corso di rapporto che abbiano costituito *quoad effectum* un pagamento: riguardo alle rimesse c.d. solutorie ( *id est* allo scoperto o extrafido) infatti l'azione incomincia a decorrere dal momento dell'operazione ( e della sua comunicazione).

Nel caso in esame il CTU ha evidenziato che “*le competenze precedenti il IV trimestre 2000 risultano interamente pagate da rimesse solutorie*”, sicchè è da ritenersi prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito pagamento, mentre deve essere considerata la domanda in relazione al periodo successivo sino alla data di estinzione del conto, avvenuta il 20 giugno 2006.

Di conseguenza non assume rilevanza la capitalizzazione trimestrale, tenuto conto della delibera CICR del febbraio 2000, resa in attuazione dell'art. 25 D.Lgs n. 342/99, a decorrere dalla quale vi è facoltà di adeguamento delle clausole, con previsione di capitalizzazione infrannuale, purchè il diritto sia bilateralmente sancito. Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. Trib. Torino, n. 2883/2012 del



27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo al 30 giugno 2000 a seguito dell'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista).

In ordine all'applicazione della commissione di massimo scoperto ed altre commissioni o spese non pattuite, si rileva che l'attore ha dedotto l'esistenza di un conto corrente di corrispondenza, (pag. 1 atto di citazione), ma non ha allegato il contratto, né le lettere di concessione di fido sottoscritto dall'istituto bancario, ma si è limitato produrre in causa estratti conto e riassunti del c/c n. 201038/87 del periodo 2.1.1992 -20.06.2006 ( data di chiusura del conto).

Dagli atti, infatti, non risulta prodotto il contratto di apertura del conto corrente, da cui poter desumere le pattuizioni relative alla c.m.s. ed alle spese, ma solo un contratto di proroga di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa datato 21.04.1999 e un contratto di proroga di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa datato 2.4.2002.

Lo stesso C.t.u. a pag. 21 della relazione evidenzia che "*non risulta prodotto il contratto di apertura del conto corrente*", per cui le somme addebitate al correntista a titolo di commissione massimo scoperto, altre commissioni e spese, in quanto non oggetto di specifica pattuizione, devono ritenersi indebitamente percepite.

In base alle argomentazioni indicate dal Ctu nell'esperita consulenza tecnica, che appare condivisibile, in quanto ragionevolmente motivata ed esaustiva, cioè sorretta da un valido iter argomentativo e da una coerenza motivazionale, tenuto conto dell'inesistenza del contratto di conto corrente e che il saldo del conto corrente deve essere depurato dall'addebito delle commissioni di massimo scoperto e che gli interessi maturati devono essere riconteggiati mediante l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB, i maggiori addebiti a carico di parte attrice ammontano ad € [REDACTED]

Per quanto concerne l'illegittima applicazione dei giorni di valuta alle operazioni attive e passive, si rileva che tale censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, Trib. Torino, 21 gennaio 2010, rel. Giusta, in II Caso.it e, più recentemente, Trib. Torino 2883/12 del 27.4.2012, cit.). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. L'intervenuta normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (c.d. PSD: Payment Services Directive) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U. 36 del 13.2.2010). Già



il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come *praeter legem*, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. Ne segue, inoltre, la rilevanza assorbente della tacita approvazione dell'estratto conto (in tal senso, App. Torino, n. 1076 del 1° agosto 2011, Pres. Griffey, est. Caramello, inedita).

Per le considerazioni sopra svolte, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto ed altre spese, operata unilateralmente dalla Banca convenuta, dal quarto trimestre 2000 alla data di chiusura del conto corrente, per cui è causa e, per l'effetto Intesa Sanpaolo S.p.A. deve essere condannata alla restituzione, a favore della soc. [REDACTED] S.r.l., della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, mentre le restanti domande attoree devono essere rigettate.

Analogamente va respinta la pretesa risarcitoria, derivativa rispetto all'assunta illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in considerazione – pure in concreto ineludibile – circa la radicale inconsistenza, non solo nel *quantum*, ma anche nell'*an*, dei fatti ipoteticamente generativi di un danno.

Attesa la parziale soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi, come liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

### P.Q.M.

il Tribunale di Torino, Sezione VI Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:

- 1) **dichiara** l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto ed altre spese, operata unilateralmente dalla Banca convenuta, dal quarto trimestre 2000 alla data di chiusura del conto corrente, per cui è causa, avvenuta il 20 giugno 2006;
- 2) **dichiara tenuta e condanna** Intesa Sanpaolo S.p.A. alla restituzione a favore di parte attrice della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo;
- 3) **rigetta** le restanti domande proposte da parte attrice;
- 4) **compensa** per un terzo tra le parti le spese processuali, mentre **dichiara tenuta e condanna** Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento a favore della soc. [REDACTED]



S.r.l. dei restanti due terzi, che liquida nella somma complessiva di € [redacted] oltre  
CPA ed IVA, oltre le spese di CTU, già liquidate, che vanno poste per intero a carico  
di parte convenuta.

Registrato il: 23/11/2016 n.29143/2016 importo 1405,00

Così deciso in Torino il 3 febbraio 2014.

Il Giudice unico

( [redacted] )

